



*Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro*

IL SEGRETARIO GENERALE

Regolamento per l'attribuzione di borse di studio

VISTI:

- la legge 30 dicembre 1986, n. 936 concernente la composizione, le attribuzioni funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che richiede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici;
- il vigente Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 luglio 2019 ed in particolare l'art. 42, così come modificato nella seduta dell'assemblea del 28.09.2022, che prevede la possibilità di attivare borse di studio post lauream nell'ambito delle tematiche attinenti all'economia e al lavoro in riferimento agli obiettivi programmatici del Consiglio;

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto stabilito dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 28 settembre 2022, che ha modificato l'art. 42 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, prevedendo che:

"Art. 42. Borse di studio, tirocini, visiting fellowship

1. Il CNEL promuove una intensa collaborazione con il sistema universitario, anche in forma associata ai sensi del Decreto 14 dicembre 2021, n. 226 del Ministero dell'Università, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 308 del 29 dicembre 2021 e con i centri di programmazione e ricerca su temi economici e sociali.

2. Il CNEL può attivare borse di studio post-laurea nell'ambito delle tematiche attinenti all'economia e al lavoro e in riferimento agli obiettivi programmatici del Consiglio. Le borse di studio sono riservate a coloro che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e non siano dipendenti pubblici o privati, sulla base dei criteri e delle modalità disciplinate da uno specifico atto generale.

3. I tirocini curriculari sono attivati con accordi interistituzionali o con procedure di evidenza pubblica da regolamentare con appositi provvedimenti. Il segretario generale può stipulare accordi con imprese ed enti per l'attivazione di tirocini formativi ai sensi della vigente normativa; può altresì attivare programmi, di durata determinata, di visiting fellowship in relazione agli obiettivi programmatici del Consiglio."

DETERMINA

è approvato il seguente regolamento per l'attribuzione di borse di studio da parte del CNEL:

Art.1

Finalità generali

Il CNEL, attraverso l'istituzione di borse di studio, intende favorire il proseguimento e il completamento della formazione post lauream di coloro che hanno valorizzato le esperienze di studio acquisite nell'ambito delle tematiche attinenti all'economia e al lavoro, d'interesse per il Consiglio.

Art. 2

Destinatari

Le borse di studio post lauream sono riservate a coloro che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e non siano dipendenti pubblici o privati.

Art.3

Attivazione e bando

Il Segretario generale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, emana tramite propria determinazione il bando per l'assegnazione della borsa di studio.

Il bando per l'assegnazione della borsa di studio viene pubblicato sul sito istituzionale.

Nel bando vengono definiti l'oggetto, i requisiti anche professionali richiesti, la durata della borsa di studio, l'entità economica della stessa, le modalità di presentazione della domanda.

Può costituire titolo di preferenza l'aver svolto tirocinio extracurricolare presso il CNEL.

Art.4

Commissione giudicatrice

Il Segretario generale con propria determinazione nomina la commissione giudicatrice per la valutazione delle domande per l'assegnazione della borsa di studio. La commissione deve terminare i lavori entro 30 giorni dal suo insediamento.

Art.6

Conferimento della borsa di studio

Della valutazione effettuata e dell'assegnazione della borsa di studio tramite determinazione del Segretario generale viene data comunicazione tramite avviso pubblico, nelle stesse forme seguite per il bando.

Art.7

Diritti e doveri dei borsisti

L'importo della borsa di studio viene definito nel bando pubblico in relazione all'oggetto, alla complessità della borsa di studio e alla durata della stessa. L'importo deve comunque essere ricompreso tra un minimo di € 12.000,00 e un massimo di € 20.000,00. La durata massima non può eccedere i 24 mesi.

L'attribuzione della borsa di studio non dà luogo ad un rapporto di lavoro. Il trattamento fiscale e previdenziale è quello previsto per legge.

Le borse sono erogate secondo le modalità individuate dal bando ed in ogni caso previa relazione da parte del responsabile/tutor nominato, in relazione alla singola borsa di studio sul corretto svolgimento dell'attività di borsista.

Il borsista gode della copertura assicurativa nei limiti previsti dalla polizza generale. Le borse di studio non sono rinnovabili.

Art. 8

Norme finali

L'attività deve essere svolta continuativamente. L'interruzione dell'attività di studio o di ricerca superiore ad un periodo di 30 giorni continuativi può dare luogo a decadenza dal godimento della borsa di studio.

Il titolare della borsa di studio che intenda rinunciare alla stessa deve darne comunicazione al Segretario generale del CNEL, ferma restando la possibilità di ripetere quanto erogato dal Cnel.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento approvato con determinazione del 20.10.2021, prot.n.1892.

Roma 7. X. 2022

Manno Mori